

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 438.

Articoli 3 ed 8 della legge regionale n. 41/2002 recante «Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori». Definizione criteri per il trasferimento delle risorse alle ASL competenti.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell' Assessore per le Politiche per la Famiglia e Servizi sociali, di concerto con Assessore alla Sanità;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 16 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1;

VISTA la legge regionale 19 novembre 2002, n. 41 recante "Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori"

VISTO in particolare l'articolo 3 della predetta l.r. 41/2002 che prevede che le aziende sanitarie locali corrispondono, con le modalità previste dalla legge stessa, rimborsi per:

- a) le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal paziente in occasione dell'effettuazione di trapianti e di donazioni di organi;
- b) le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'accompagnatore del paziente di cui alla lettera a);

VISTO l'articolo 8 della stessa l.r. 41/2002 che prevede che le aziende sanitarie locali rimborsano le spese di trasporto del feretro dei donatori o dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto, se il decesso avviene in periodi di ricovero presso il centro trapianti;

VISTO altresì l'articolo 6 sempre della l.r. 41/2002 che, nello stabilire le procedure per l'erogazione dei rimborsi di cui ai punti precedenti, prevede al comma 3 che siano direttamente le aziende sanitarie locali a provvedere alla relativa erogazione entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'assistito;

ATTESO che non è possibile quantificare al momento l'entità complessiva dei rimborsi che verranno richiesti e quanto questi graveranno su ciascuna azienda sanitaria locale;

RITENUTO opportuno, soprattutto in relazione al rispetto della previsione contenuta nell'articolo 6, comma 3 l.r. 41/2002, trasferire ad un'azienda sanitaria capofila per tutte le aziende sanitarie del Lazio, l'intero ammontare delle risorse finalizzate all'erogazione dei rimborsi di cui agli articoli 3 ed 8 della l.r. 41/2002;

VISTA la legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2003, n. 34 concernente "Bilancio annuale e pluriennale 2003-2005. Approvazione documento tecnico"

all'unanimità

DELIBERA

Per le ragioni citate in premessa:

- A) La Regione provvederà ad assegnare all'azienda sanitaria locale Roma/E, l'intero ammontare delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. H41540 concernente "Rimborso delle spese sostenute dai pazienti in attesa di trapianti e trapiantati di cui agli articoli 3 ed 8 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 41";
- B) Le aziende sanitarie locali di residenza del paziente trapiantato o in attesa di trapianto erogano direttamente i rimborsi al beneficiario nei tempi e secondo le modalità previste dalla l.r. 41/2002 e presentano trimestralmente il rendiconto analitico della spesa sostenuta, sulla base della quale l'ASL di cui alla lettera A) provvederà alle necessarie rimesse.
- C) Per la documentazione relativa alle spese da rimborsare si stabilisce che:
 - a) le fatture relative alle spese di soggiorno possono essere presentate in originale, o in copia con dichiarazione anche contestuale della conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Può altresì essere presentata la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000;
 - b) i biglietti aerei, essendo titoli di viaggio nominativi, possono essere documentati secondo le modalità di cui alla lettera a);
 - c) il biglietti ferroviari e gli scontrini autostradali devono essere prodotti in originale. In caso di mancata conservazione del biglietto ferroviario, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000, viene rimborsato il prezzo del biglietto di II classe relativo al tratto di percorrenza di andata e ritorno.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.